

DEPOSITI “DORMIENTI”

La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Il Fondo, costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, verrà alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come “dormienti” all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Il D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, che attua la norma della Finanziaria citata, prevede che l'assenza di ogni attività da parte del titolare del rapporto protrattasi per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari costituisce presupposto affinché i rapporti bancari, il cui saldo sia superiore ad € 100,00, interessati siano definiti come dormienti, con conseguente devoluzione delle somme ed i valori relativi al Fondo.

Al verificarsi delle condizioni di “dormienza” la Banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall'intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto “dormiente” non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

AVVISO PER I POSSESSORI DI DEPOSITI AL PORTATORE

In merito ai **rapporti al portatore**, nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla citata normativa e stante l'impossibilità per la Banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, è disponibile presso i locali aperti al pubblico il presente **Registro dei Depositi Dormienti**, indicante i rapporti per cui si è rilevato lo stato di dormienza. L'elenco dei rapporti, in conformità con quanto prescritto dalla normativa è **disponibile sul sito della Banca all'indirizzo www.bcceuganea.it**.

Si invitano i possessori dei rapporti indicati nel Registro a **presentare presso gli sportelli della scrivente**, entro la data di scadenza del termine 180 giorni riportato nel frontespizio di ogni sezione del registro, **i relativi titoli rappresentativi, e ad impartire eventuali disposizioni in merito**.

Nel ribadire, infine, che decorso inutilmente il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al menzionato Fondo, **si precisa che il personale della Banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione**.

Reg. Prog. 01 anno 2010
Depositi dormienti al 16-03-2010
Data scadenza termine 180 gg: 12-09-2010

Si invitano i possessori dei rapporti sotto indicati a presentare presso gli sportelli della scrivente, entro la data del 12/09/2010, i relativi titoli rappresentativi, e ad impartire eventuali disposizioni in merito. Decorso inutilmente il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al Fondo istituito dall'art. 1, commi 343-345, della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Banca Emittente: BANCA di Credito Cooperativo Euganea di Ospedaletto Euganeo (Pd) – ex Cassa Rurale e Artigiana di Ospedaletto Euganeo.

Tipo di Deposito: Depositi al Risparmio al Portatore

Progr.	Numero Libretto	Progr.	Numero Libretto	Progr.	Numero Libretto
01	00-000844976				

**Banca di Credito Cooperativo
Euganea** di Ospedaletto Euganeo